

Codice A1820C

D.D. 15 luglio 2021, n. 2021

**BICB 13/21 - comune di Rosazza - Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di una area demaniale sita nell'alveo del torrente Cervo in località Fornaca, in Comune di Rosazza (BI), per lo svolgimento della piccola manifestazione di inaugurazione della nuova passerella.**



**ATTO DD 2021/A1820C/2021**

**DEL 15/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** BICB 13/21 – comune di Rosazza – Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di una area demaniale sita nell'alveo del torrente Cervo in località Fornaca, in Comune di Rosazza (BI), per lo svolgimento della piccola manifestazione di inaugurazione della nuova passerella.

In data 12/07/2021 (a nostro protocollo n°32296/A1820C) è pervenuta l'istanza del comune di Rosazza, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve, per l'utilizzo temporaneo di un'area demaniale del torrente Cervo in località Fornaca, in Comune di Rosazza (BI), per lo svolgimento della piccola manifestazione di inaugurazione della nuova passerella della durata di un giorno: esibizione di moto cross e di moto trial, allegando all'istanza la planimetria generale.

Poiché l'effettuazione della manifestazione interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Cervo, il presente atto è valido come concessione demaniale breve e come autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Dato il tempo ristretto tra la presentazione dell'istanza e la manifestazione (l'istanza è pervenuta il 12 luglio e la manifestazione si effettuerà il 15 luglio c.a.), ai sensi dell'articolo n° 8, comma n° 4, del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, il Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli ha omesso le pubblicazioni di rito.

Preso atto che il concessionario, ai sensi della tabella allegata alla Legge Regionale n° 17 del 12 agosto 2013, così come modificato dalla D.D. n°206 del 24/01/2019 All.A) – punto m) – è esentato dal pagamento del canone demaniale.

Considerato che dalla documentazione non si evince nessuna interferenza con la portata di magra,

non si è richiesto alla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, il parere di compatibilità dell'effettuazione della manifestazione con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.).

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

## **DETERMINA**

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici e di concedere l'occupazione temporanea delle aree demaniali, il comune di Rosazza (BI), per l'utilizzo temporaneo di un'area demaniale in alveo del torrente Cervo, in località Fornaca, per lo svolgimento della piccola manifestazione di inaugurazione della nuova passerella: esibizione di moto cross e di moto trial.

La manifestazione deve essere effettuata come descritta e indicata negli elaborati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

Il fondo dell'alveo, le sponde e le opere di difesa idraulica, interessate dall'effettuazione della manifestazione dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

La presente autorizzazione idraulica ha validità per l'utilizzo delle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico - del torrente Cervo.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente autorizzazione idraulica, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario.

L'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa.

Il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la manifestazione non dovrà interferire con la portata di magra;
- b. durante la manifestazione il comune di Rosazza dovrà rispettare per tutti gli operatori le prescrizioni del Decreto Legislativo n° 81 del 09/04/2008, con particolare riguardo al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del torrente Cervo, al fine di operare in alveo in condizioni di sicurezza;
- c. il comune di Rosazza dovrà effettuare una valutazione del rischio al fine di tutelare il pubblico, i piloti e gli addetti, con particolare riguardo al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del torrente Cervo, al fine di operare in alveo in condizioni di sicurezza;
- d. durante la manifestazione non dovrà essere danneggiata la vegetazione spondale e in alveo; è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a manifestazione ultimata, le pertinenze demaniali e le aree demaniali interessate dalla manifestazione stessa;
- k. la manifestazione dovrà svolgersi in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il comune di Rosazza è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa della manifestazione, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. Lo stesso tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si

ritenesse danneggiato;

La presente autorizzazione all'occupazione demaniale ha validità di 30 giorni a partire dal 15 luglio 2021, limitatamente alla durata della manifestazione pari ad un giorno.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Ing. Maurizio di Lella

**LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)**  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo